



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA PIO VII N. 65 (COD. OPERA 4031 – CUP C18F14000210004 – CIG 6912843282) - INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 36, comma 2 lett. c) e 37, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

IMPORTO BASE DI GARA: € **247.500,00** da compensarsi interamente a corpo, di cui:

- € 227.640,00 per opere soggette a ribasso
- € 19.860,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

CATEGORIA PREVALENTE : OG 12 – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale - Classifica: I

Relativo importo lavorazioni: €. 232.310,51

Il subappalto non può comunque superare il 30% dell'importo complessivo del contratto.

Si precisa che gli appaltatori/subappaltatori dovranno essere iscritti o iscriversi alla Cassa Edile, come da Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 luglio 2016 nota 14775 ed art. 30, comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

FINANZIAMENTO: Mutuo Anno 2016 dalla Cassa DD.PP. S.p.A. n. 2260 posizione n. 6032286/00 Determinazione Dirigenziale del 22 dicembre 2016 n. mecc. 2016 06694/063 esecutiva dal 30 dicembre 2016.

PAGAMENTI: si rinvia all'art. 7.3 dello schema di contratto ed alla normativa vigente.

DURATA DEI LAVORI: si rinvia all'art. 5 dello schema di contratto

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Arch. Corrado Damiani, Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale

* * * * *



CITTA' DI TORINO

L'invito riguarda la partecipazione alla procedura negoziata per i Lavori di Demolizione e bonifica amianto edificio sito in via Pio VII n. 65, per un importo a base di gara pari ad Euro 247.500,00, di cui Euro 227.640,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 19.860,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso, come da deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2016, mecc n. 2016 04304/063, esecutiva dal 19 novembre 2016.

Le opere dovranno essere eseguite in conformità alla legge, al progetto esecutivo ed alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

A tal fine si potrà visionare la relativa documentazione sul sito www.acquistinretepa.it, all'interno della **RDO telematica n.**

Ciascuna Ditta dovrà far pervenire l'offerta, suddivisa nelle sezioni amministrativa ed economica, attraverso la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione **entro le ore 12,00 del giorno**

Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

L'aggiudicazione avverrà con il **criterio del minor prezzo**, trattandosi di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

In applicazione degli artt. 95, comma 4 lett. a) e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale (nel solo caso in cui le offerte ammesse siano almeno 10), previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli indicati al comma 2 dell'art. 97.

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10, e sempre che siano in numero pari o superiore a 5, si procederà alla valutazione di congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 2 e 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In tal caso le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, riportate nel documento "Elenco Prezzi Unitari e Quadro Incidenza Manodopera", debitamente sottoscritte, verranno formalmente richieste a mezzo PEC dal R.U.P. e dovranno essere presentate nel termine perentorio di **15 giorni** naturali e consecutivi dalla richiesta di cui sopra, **pena la non congruità dell'offerta.**

L'Amministrazione, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua dall'Amministrazione, mentre si potrà non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte riculti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà al sorteggio fra le stesse.



CITTA' DI TORINO

Le offerte duplici o redatte in modo imperfetto o contenenti comunque condizioni saranno ritenute nulle.

L'offerta di gara dovrà pertanto contenere:

- i documenti amministrativi come sotto indicati;
- l'offerta economica come sotto indicato.

Il computo metrico estimativo allegato al progetto, come peraltro disciplinato nel CSA, non farà parte integrante del contratto d'appalto ex art. 32, comma 14 bis ex D.Lgs. 50/2016 e sm.i.

Nella parte di offerta relativa alla **SEZIONE AMMINISTRATIVA** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- 1) **Istanza di ammissione alla gara**, redatta sulla base del modello disponibile all'interno della RDO a sistema e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta.
- 2) **D.G.U.E.:** a tal fine le imprese concorrenti utilizzano il modulo disponibile all'interno della RDO a sistema, che dovrà essere compilato, trasformato in file *.pdf* e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (istruzioni per la compilazione: <http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2016-07/Linee%20Guida%20per%20la%20compilazione%20del%20DGUE%20-%20prot%20%20n%20%203%20del%2018%207%2016.pdf>)
Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.
- 3) **Ricevuta comprovante il versamento della garanzia provvisoria** pari a Euro 4.950,00 (2% del prezzo a base di gara).

Tale garanzia dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti od in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.



CITTA' DI TORINO

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura.

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93, comma 8, **a pena d'esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all' articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve essere sottoscritta con firma digitale da un rappresentante del soggetto emittente dotato di poteri di firma e rappresentanza e corredata dall'atto originale di procura; in alternativa potrà essere accettata la firma digitale ex art.21 e ss. del Codice dell'amministrazione digitale.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo e dovrà essere necessariamente intestata e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di tutte le società che costituiranno il raggruppamento.

La cauzione provvisoria verrà svincolata ai sensi dell'art. 93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del predetto codice.

Si precisa che non si accetteranno forme di cauzioni diverse da quelle sopra indicate.

- 4) **Attestazione rilasciata da S.O.A.**(se posseduta) regolarmente autorizzata e in corso di validità nella categoria prevalente OG12.
- 5) **Documentazione attestante il possesso dei requisiti** di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria.
- 6) **Patto di Integrità delle Imprese**, come da punto f) dell'istanza, debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentate dell'impresa .
- 7) **Documento PASSOE rilasciato dall'AVCPASS**, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.



CITTA' DI TORINO

Il PASSOE deve riportare in caso di avvillimento i dati dell'ausiliante e dell'ausiliario e, in caso di RTI, i dati della mandataria e della/e mandante/i.

- 8) **Ricevuta in originale del versamento del contributo di Euro 20,00 codice C.I.G. 6912843282 (da riportare nella causale della ricevuta stessa) a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione ANAC** (istruzioni contenute sul sito Internet: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>)

Ciascuna Ditta dovrà invece inserire nella **SEZIONE ECONOMICA** dell'offerta la seguente documentazione a pena di esclusione:

Offerta economica, datata e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante, contenente l'indicazione del ribasso percentuale da applicare all'esecuzione di tutte le opere necessarie per il conseguimento di quanto precedentemente descritto e, pena l'esclusione, l'indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal combinato disposto degli artt. 95 - comma 10 ed 83 - comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 45, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per le Riunioni di concorrenti dovranno essere prodotti i seguenti ulteriori documenti:

- a) **mandato** conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata;
- b) **procura** con la quale viene conferita la rappresentanza, risultante da atto pubblico.

E' ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura, in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

E' altresì consentita la partecipazione di associazioni temporanee e consorzi non ancora costituiti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, deve indicare l'impresa qualificata come capogruppo e contenere l'impegno che le stesse si conformeranno, in caso di aggiudicazione, alla disciplina dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ciascuna delle imprese associate dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste nell'istanza di ammissione, ad eccezione di quella relativa alle opere che l'impresa intende subappaltare (nel DGUE) e la ricevuta di cui al punto 3), richieste per la sola impresa capogruppo.



CITTA' DI TORINO

Nel caso di riunioni di concorrenti di tipo orizzontale e di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di cui al punto 1) lettera e) dell'istanza di ammissione devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%. I requisiti devono essere soddisfatti comunque in misura totale.

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di riunioni di concorrenti di tipo verticale, i requisiti di cui al punto 1) lettera e) dell'istanza di ammissione devono essere posseduti dalla mandataria/capogruppo nella categoria prevalente, e nella categoria scorporabile obbligatoria dalla mandante per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola, previsti dall'art. 61 del D.P.R. 207/2010.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono inoltre indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I soggetti consorziati individuati dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai punti a), b) ed f) dell'istanza di ammissione .

La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Si precisa che per le costituende ATI e per i costituendi consorzi di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti i legali rappresentanti delle singole società.

Per la qualificazione è **ammesso l'avvalimento** ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010, alle condizioni e prescrizioni di cui ai medesimi articoli.

(L'impresa ausiliaria dovrà però anch'essa essere presente sulla piattaforma MEPA di Consip s.p.a. Parimenti nel caso di raggruppamenti costituiti/da costituire tutte le imprese del raggruppamento dovranno essere presenti sulla piattaforma secondo le regole della piattaforma MEPA di Consip s.p.a)

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: le carenze di qualsiasi elemento formale



CITTA' DI TORINO

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità non essenziale degli elementi/dichiarazioni e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, del D.Lgs. n.50/16, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna un termine al concorrente, non superiore a **10 giorni**, perché siano presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.** Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La mancata indicazione nel DGUE relativa alle opere che l'impresa intende subappaltare, comporterà per l'affidatario l'impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Uguale conseguenza avrà un'indicazione generica o comunque non conforme alle suddette prescrizioni.

Il partecipante la gara, qualora intendesse subappaltare le lavorazioni di cui all'art. 1 comma 53 della legge n.190/2012, dovrà indicare la terna dei subappaltatori, nei confronti dei quali verranno eseguite le verifiche ai sensi del comma 6 dell'art.105 del D:lgs n.50/2016, pena la non autorizzazione al subappalto delle medesime .

Non saranno altresì autorizzati i subappalti richiesti dall'affidatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara ex art.105,comma 4 lett.a) D.Lgs.50/2016 e s.m.i

La Città provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 13, l'Appaltatore sarà tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a specificare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 105, comma 22 del Codice.

Fuori dalle ipotesi precedenti, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In difetto, si provvederà a trattenere cautelativamente l'importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore dall'ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all'Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.



CITTA' DI TORINO

L'affidatario, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'affidamento provvisorio, dovrà provare quanto dichiarato in sede di gara, producendo la documentazione corrispondente e dovrà inoltre presentare al Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale i seguenti documenti:

- Piano operativo per la sicurezza (POS) ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., con la prescrizione di tutte le misure atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel cantiere;
- La documentazione di idoneità tecnico-professionale di cui all'Allegato XVII e la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008;
- Stipula della polizza fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo delle opere a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli che eccedono il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Sono ammesse fideiussioni bancarie o polizze assicurative, rilasciate da società in possesso dei requisiti di legge;
- Verbale debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria di cui all'art. 7 del CSA nel quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

In caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo, o nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione avrà la facoltà di interpellare e di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui all'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

Le spese contrattuali sono a carico dell'affidatario.

Si precisa che l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto alla sottoscrizione del contratto con i relativi allegati, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Si informa inoltre che la formale stipula del contratto relativo alla gara in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante sottoscrizione con firma digitale dello Schema di Contratto presente nella RDO.

Il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà essere prorogato per il tempo necessario per l'individuazione di un nuovo contraente.



CITTA' DI TORINO

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di non pervenire all'affidamento e/o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C.

La consegna dei lavori avverrà secondo quanto previsto dal CSA e relativo schema di contratto, pertanto l'aggiudicatario dovrà inoltre aver prodotto, almeno 10 gg prima della consegna stessa ,apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di RC verso terzi di cui all'art. 103, comma 7 D.Lgs.50/2010 e s.m.i. e 29 del CSA.

L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà a comunicare agli offerenti le decisioni assunte riguardo all'affidamento dell'appalto.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Dalla data di invio decorrerà il termine per eventuali impugnative ex D.Lgs. 104/2010 e s.m.i..

I diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. sono esercitabili con le modalità della Legge 241/90 e s.m.i., dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

La ditta dovrà autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura nel caso in cui un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990. Si precisa che, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare un'apposita dichiarazione riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 53 - comma 5 del D.Lgs. 50/2016" e s.m.i. con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

In assenza della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 - comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto d'appalto, assume altresì la responsabilità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.



CITTA' DI TORINO

Sarà inoltre tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall'accensione, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sullo stesso. Per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si applica il D.P.R. 207/2010.

Torino, lì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO e R.U.P.

Arch. Corrado Damiani

Firmato in Originale